

Sospensione dei lavori di coltivazione della cava di
argilla in C\da "San Biagio" nel Comune di Scicli (RG)
Denominata "S. Biagio - Candido Italy"
Ditta Candido Italy Company S.r.l.

Reg. al n. 06 del 17/04/2024

D.R.S. n. 822/24 17 APR 2024

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO VI -DISTRETTO MINERARIO CATANIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56, n.23 – Norme di Polizia Mineraria;
- VISTO** il D.P.R.S. 15.07.58, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento di Polizia Mineraria;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni – “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”;
- VISTO** il D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 e ss.mm.ii.; **VISTA** la L.R.S. 09.12.80, n.127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** l’art.24 della L.R.S. 127/80;
- VISTO** l’art. 2, comma 4, della L.R.S. n. 10/04;
- VISTO** l’art. 83, comma 1 e comma 6, della Legge 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” con il quale è stabilito il canone di produzione annua e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTO** il D.D.G. n. 178 del 17/03/2023, di conferimento dell’incarico a far data dal 1 aprile 2023 al dott. Michele Messina di dirigente del Servizio 6 “Distretto Minerario di Catania” del Dipartimento regionale dell’Energia;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 3494 del 10 agosto 2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per la durata di due anni;
- VISTO** il provvedimento **reg. n. 12/09 del 21/10/2009**, avente validità fino al **20/10/2024**, rilasciato alla società Candido Italy Company S.r.l”, (P.Iva 01345940884) con sede legale in Viale degli Oleandri, n. 7 – **Modica (RG)**, rappresentata dall’Amministratore unico Alessandro Candido, nato a Modica (RG) il 07.04.1981, C.F. (CND LSN 81D07 F258J), all’esercizio della **cava di argilla** denominata “**S. Biagio – Candido Italy**”, sita in c.da S. Biagio del Comune di **Scicli**

(RG), identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 29 del N.C.T. del Comune di Scicli (RG), particelle nn. 133 – 58 – 137 e 129;

VISTA la denuncia d'esercizio trasmessa dalla ditta esercente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e ss.mm.ii., introitata al protocollo n. 7252 di questo Ufficio in data 13.10.2010, con cui ha comunicato la nomina del Direttore Responsabile Geol. Alfio Grassi e il sorvegliante sig. Candido Alessandro e il sig. Iacono Claudio;

VISTA l'autorizzazione **reg. n. 09/22 del 30/11/2022**, con cui questo Distretto Minerario ha concesso la sospensione dei lavori in cava per un periodo di 180 gg., fino al **11/05/2023**;

VISTA la denuncia di ripresa lavori su sospensione del 18/01/2023 trasmessa dalla ditta esercente ed introitata al protocollo n. 1851 di questo Ufficio in data 19/01/2023, confermando nella stessa il Direttore Responsabile Geol. Alfio Grassi e il sorvegliante sig. Candido Alessandro;

VISTA l'istanza del **19/01/2024** assunta agli atti di questo ufficio al **prot. n. 2143 del 22/01/2024**, con cui il sig. Candido Alessandro sopra generalizzato, *amministratore unico della società Candido Italy Company S.r.l. esercente la cava in argomento*, ha chiesto, ai sensi dell'art.24 della Legge regionale 127/80 e dell'art. 2, comma 4°, della Legge Regionale 10/04, la sospensione temporanea dell'attività estrattiva per un periodo di giorni 180 (centottanta) per *“motivi legati a mancanza di richieste di forniture, tali da giustificare il proseguo dei lavori estrattivi in cava”*;

CONSIDERATO che la norma vigente ritiene applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione della *“White_List”*, le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia;

CONSIDERATO che dal sito della Prefettura di Ragusa risulta che, la società *Candido Italy Company S.r.l.* è iscritta nella *“white list”* nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa – art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013 – della stessa Prefettura fino alla data 11/02/2025;

VISTO il rapporto sulla visita effettuata sui luoghi in data 08/02/2024, redatto da funzionario del Distretto Minerario di Catania e registrato al numero 11/24 del 14/02/2024 di repertorio;

VISTA l'Ordinanza di ingiunzione per i canoni cave emessa con D.R.S. n. 1972/23 del 16/11/2023, con cui si è notificato alla Ditta esercente di provvedere al pagamento dei canoni pregressi entro il termine di 30 gg. dal ricevimento del detto Decreto, sotto pena degli atti esecutivi;

VISTA la nota prot. n. 43090 del 19/12/2023 con la quale la società istante ha prodotto il versamento di n. 2 annualità riferite agli anni 2014 e 2015 comprensive di interessi;

RITENUTO che, in ordine ai pagamenti afferenti i canoni di produzione, ex art. 83 legge regionale n. 9/2015, questo Ufficio ha attivato il procedimento per il recupero coattivo del credito a mezzo iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, di cui si riporta di seguito l'identificativo:

- Candido Italy Company S.r.l., per la cava di argilla *“S. Biagio – Candido Italy Company”* - Cod. RG_508, identificativo partita 0135 2022001000000007001OI20231116;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla ditta esercente e che, pertanto, può concedersi dal 08/02/2024, la sospensione di 180 giorni dei lavori di coltivazione nella cava *“de qua”*;

VISTI gli atti d'Ufficio,

DECRETA

- Art. 1) La Ditta “**Candido Italy Company S.r.l.**” (P.Iva **01345940884**), con sede legale in **Modica (RG) – Viale degli Oleandri n. 7**, rappresentata dall’amministratore unico il sig. Candido Alessandro nato a **Modica (RG) il 07.04.1981 (C.F. CND LSN 81D07 F258J)**, è autorizzata, ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale n.127/80 e dell’art.2, comma 4°, della L.R.S. 05.07.2004, n.10, a sospendere i lavori di coltivazione nella **cava di argilla** denominata “**S. Biagio – Candido Italy**”, sita in c.da S. Biagio del Comune di **Scicli (RG)**, per un periodo fissato in giorni 180 (gg. centottanta) a decorrere dalla data del **08/02/2024** e fino al **07/08/2024**.
- Art. 2) Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività lavorativa che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di Scicli (RG), e sarà intesa a tutti gli effetti come ripresa dell’attività di cava, ai fini dell’applicazione dell’art. 83 della Legge 7 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione.
- Art. 3) La ripresa dell’attività di escavazione dovrà essere comunicata preventivamente, secondo la normativa vigente, dal titolare dell’autorizzazione a questo Ufficio e al Comune di Scicli (RG).
- Art. 4) Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti.
- Art. 5) Nel periodo in cui resterà sospeso l’esercizio dell’attività estrattiva, devono essere adottate, per motivi di sicurezza, tutte le necessarie cautele atte ad impedire l’ingresso di estranei nell’area di cava.
- Art. 6) Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava “de qua”, sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.
- Art. 7) Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.68 della L.R.S. n.21/14 e dell’art.23, c. 1, lettera a) del D. Leg.vo n.33/13.
- Art. 8) Il presente Decreto viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.
- Art. 9) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta o sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque ne abbia interesse.

CATANIA data del protocollo

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Tamburini



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
Dr. Michele MESSINA

[Handwritten signature of Dr. Michele Messina]